

**PROPOSTA DI LEGGE N. 315/A**  
**Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro**

Presentatori dell'emendamento: PIZZUTO, Collo, Uti, AGOS

- Sostitutivo parziale  
 Sostitutivo totale  
 Aggiuntivo

- Soppessivo parziale  
 Soppessivo totale

Art. 37 bis

Testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 37bis è aggiunto il seguente:

**Art. 37 ter**

**(Previdenza complementare)**

1. I dipendenti dell'Agenzia regionale per il lavoro assunti a tempo indeterminato, non iscritti al FITQ, possono, su base volontaria, aderire ai fondi di previdenza complementare negoziali di categoria, di cui al D.Lgs 252/05 e s.m.i., oppure a fondi individuali previdenziali di tipo privato. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, il Direttore generale dell'Agenzia approva un Regolamento interno per la disciplina dell'adesione da parte dei dipendenti dell'Agenzia ai fondi di previdenza complementare, pubblici o privati, da sottoporre al controllo dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è dato mandato al Co.Ra.N per la stipula dell'Accordo di adesione.
3. Le spese a carico del datore di lavoro, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in Euro 200.000,00 annue, gravano sul Bilancio dell'Agenzia regionale per il lavoro.

~~RELAZIONE ALL'EMENDAMENTO~~

~~L'obiettivo del presente emendamento è quello di consentire ai dipendenti dell'Agenzia regionale per il lavoro, assunti a tempo indeterminato, di aderire, su base volontaria, ai Fondi di previdenza complementare di carattere negoziale, già esistenti ed in essere alla presente data, istituiti a favore di altri dipendenti pubblici (come ESPERO e PERSEO-SIRIO) oppure aderire ad un Fondo privato attraverso un Fondo Individuale~~

(42)

~~Uti~~